



CORTE DI APPELLO DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori Magistrati:

- Dott. Roberto Centaro Presidente
- Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 48/2020 R.G. promossa da

- Impresa [REDACTED] (P. IVA 0 [REDACTED]) con sede in [REDACTED] rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avvocato [REDACTED] [REDACTED] elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in [REDACTED]

APPELLANTE

CONTRO

- [REDACTED], nata a [REDACTED] [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avvocato [REDACTED] elettivamente domiciliata nel suo studio, in [REDACTED]

APPELLATA

- [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], nato a [REDACTED] [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) [REDACTED] rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato [REDACTED] elettivamente domiciliato nel suo studio, in [REDACTED]

[REDACTED]

APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE

NONCHÉ CONTRO

- SOCIETÀ [REDACTED] ASSICURAZIONI (P. IVA 1 [REDACTED]), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avvocato Santo Spagnolo, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in [REDACTED]

APPELLATA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 2665/2019, pubblicata il 22.6.2019, definitivamente pronunciando, così disponeva: 1) accoglieva parzialmente l'opposizione proposta da [REDACTED] e le domande riconvenzionali e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 465/2012, emesso dal Tribunale di Catania; 2) condannava [REDACTED] al pagamento della somma di euro 4.523,76, oltre interessi di mora previsti dal d. lgs. 231/2002, con decorrenza dalla data della domanda monitoria; 3) rigettava le altre domande; 4) compensava le spese processuali tra [REDACTED] e [REDACTED]; 5) condannava [REDACTED] al pagamento delle spese processuali in favore di [REDACTED]; 6) condannava [REDACTED] al pagamento delle spese processuali in favore della Società [REDACTED] Assicurazioni; 7) poneva definitivamente a carico di [REDACTED] e [REDACTED] in ragione di metà ciascuno, le spese della CTU.

Avverso detta sentenza ha proposto appello l'Impresa [REDACTED], con citazione notificata il 14.1.2020.

Si è costituita [REDACTED] e ha domandato il rigetto dell'appello, in subordine l'applicazione degli interessi in materia di transazione commerciale solo sulla

differenza tra il credito dell'Impresa [REDACTED] e quello di essa appellata, con vittoria di spese e di CTP, chieste e non liquidate.

Si è costituito [REDACTED] e ha domandato il rigetto dell'appello e, in via gradata, nella non temuta ipotesi dovesse emergere a carico del medesimo una qualsivoglia responsabilità in ordine ai danni denunciati da [REDACTED] ha proposto appello incidentale tardivo condizionato, mercè il quale ha domandato la condanna di [REDACTED] Assicurazioni a tenerlo indenne da quanto esso direttore dei lavori dovesse essere condannato a pagare, con vittoria di spese dei due gradi di lite.

Si è costituita la Società [REDACTED] Assicurazioni e ha domandato dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, ex art. 342 cpc, in subordine, rigettare il gravame nei confronti dell'Arch. [REDACTED] e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado; nell'ipotesi in cui dovesse essere spiegato appello incidentale afferente il contratto di assicurazione, ritenere e dichiarare la prescrizione del diritto alla garanzia; in subordine, rigettare la domanda di garanzia e, in ulteriore subordine, contenere la manleva della Compagnia assicurativa nei limiti di cui al contratto. Con vittoria di spese e compensi

All'udienza del 9.5.2022, svoltasi a trattazione cartolare, venivano depositate note scritte e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini per la produzione di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, si esamina l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ex art. 342 c.p.c., formulata da Società [REDACTED] Assicurazioni.

La Corte ritiene infondata detta eccezione, perché il gravame contiene i requisiti richiesti dal primo comma di detta disposizione, secondo i parametri definiti

necessari e sufficienti dalla Cassazione; vale a dire una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati mossi alla sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra altre, Cass., I, 03/03/2022, n.7081; VI, 17/12/2021 n.40560; II, 14/07/2021 n.20066; 12/02/2021 n. 3679 e 3691).

Sull'appello principale

L'impresa [REDACTED] ha proposto un unico, articolato, motivo di appello.

Con un primo profilo, si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha per un verso ritenuto sussistere la responsabilità concorrente e solidale del direttore dei lavori e dell'impresa e per l'altro laddove ha compensato euro 19.761,37 per vizi in favore della committente.

Specifica in primo luogo l'appellante principale che, a mente dell'ATP dell'ing. [REDACTED], i vizi rilevati (umidità nella parte bassa delle pareti del piano, dissesti nella superficie piastrellata, danni ai frontalini) derivavano da alcune scelte progettuali e dalla carente vigilanza della direzione dei lavori. Ciò è stato confermato dal CTU ing. [REDACTED], il quale ha però aggiunto che dovevano esser riconosciuti dall'impresa in base alla perizia ed alla capacità posseduta.

Quest'ultima circostanza è stata sempre contestata, in quanto in realtà l'impresa [REDACTED] ha agito come "nudus minister", su indicazione del coniuge della committente e del direttore dei lavori ed ogni potere/dovere dell'impresa sarebbe stato neutralizzato dalla committenza con l'avallo del direttore dei lavori.

Ciò è accaduto per la scelta dei materiali e per le fasce di pietra lavorata (ammaloramento dei frontalini), come peraltro confermato dallo stesso D.L. e dal teste [REDACTED] nonché per l'utilizzo del materiale di risulta per l'innalzamento del piano di calpestio, nonostante in capitolato fosse prevista l'utilizzo di materiale lavico.

L'appellante principale sostiene quindi che la condanna doveva essere posta, esclusivamente, a carico del direttore dei lavori, [REDACTED]

L'Impresa [REDACTED] deduce inoltre l'erroneità della sentenza impugnata laddove ha operato la compensazione impropria.

L'appellante principale sostiene per un verso che essa impresa avrebbe agito quale "nudus minister" e che l'esclusiva responsabilità dei vizi rilevati si doveva radicare in capo al direttore dei lavori, terzo chiamato, coperto da polizza assicurativa con la società [REDACTED] e che sussistendo pacificamente la responsabilità concorrente e solidale del progettista e direttore dei lavori, questi era in ogni caso tenuto a rifondere all'impresa il 50% dell'importo dei vizi, pari nel complesso ad euro 16.050,00.

In particolare, sostiene sempre l'appellante principale che l'impresa ha eseguito determinati lavori quale "nudus minister" e ciò si evincerebbe dalle dichiarazioni del teste [REDACTED] era, dipendente dell'Impresa, il quale, all'udienza del 12.2.2018, ha confermato che numerose direttive venivano date dal dott. [REDACTED] marito della [REDACTED] avallate dal direttore dei lavori, che l'[REDACTED] si è opposta, ma che sarebbe stata intimata di procedere all'esecuzione dei lavori con le modalità indicate.

Con ulteriore profilo di gravame viene dedotta l'erroneità della sentenza del primo giudice nell'applicazione della compensazione.

L'appellante principale specifica che mentre per il credito di [REDACTED] sono stati calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, per il credito dell'impresa gli interessi di mora previsti per le transazioni commerciali, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 non sono stati applicati e ciò determinerebbe un maggior credito in proprio favore di euro 14.477,89 che, sommati alla sorte capitale per somme ancora dovute (euro 24.285,11), ammonta a complessivi euro 38.763,00. L'Impresa precisa inoltre che la committente le ha riconosciuto gli interessi vantati, seppure nei limiti delle errate statuizioni del Tribunale.

L'appello principale, osserva la Corte, è in parte fondato, nei limiti appresso indicati. Risulta dalle consulenze tecniche di ufficio esperite (ATP prima e CTU dopo) che i vizi riscontrati derivano sia da scelte progettuali che dalla carente vigilanza della direzione dei lavori. Inoltre, il CTU nominato nella fase di merito ha ritenuto che l'impresa appaltatrice non poteva essere esonerata da responsabilità, in quanto avrebbe dovuto, nella sua qualità ed in base all'esperienza acquisita, rendersi conto di eventuali carenze progettuali ovvero di particolari richieste della committenza non previamente concordate e non conformi alle regole dell'arte; in particolare quelle pervenute dal marito della [REDACTED] presente sul cantiere con una certa continuità.

Inoltre, corre obbligo considerare che il contratto d'appalto, all'art. 14 (varianti in corso d'opera), prevede la possibilità di modifica dei lavori, ed anche delle modalità di esecuzione, come è nel caso di specie (realizzazione dei frontali ed utilizzo di materiali differenti, anche per lavori di riempimento), solo previo atto che riveste la stessa forma del contratto, cioè per iscritto, circostanza che nel caso di specie non si è verificata.

Ne deriva che non si tratta di direttive vincolanti, che potevano ridurre il ruolo dell'impresa a quello di "nudus minister" (Cass. II, 10/05/2022, n.14732, la quale opera specifico riferimento proprio alla possibilità o meno di imporre particolari modalità di esecuzione dei lavori o particolari accorgimenti, causa dei vizi; cfr. anche II, 12/03/2021, n.7027, in particolare per il profilo inerente la necessità che le eventuali specifiche direttive o modalità esecutive dell'appalto possano esse imposte ovvero siano concordate tra committente ed appaltatore).

Al riguardo, osserva ancora la Corte, non appare rilevante la deposizione del teste [REDACTED], peraltro dipendente dell'Impresa [REDACTED] il quale ha confermato che numerose direttive venivano date dal marito della [REDACTED] dott. [REDACTED] ed avallate dal direttore dei lavori, il quale ha aggiunto che l'Impresa si sarebbe opposta alle modifiche.

Invero, per esonerare da responsabilità l'impresa, le direttive dovevano essere date per iscritto, dovevano essere previamente concordate nonché valutate anche dal direttore dei lavori, responsabile sotto il profilo tecnico. Inoltre, [REDACTED] [REDACTED] era anche il progettista delle opere, quindi aveva una particolare competenza e comunque doveva prestare il proprio consenso nelle forme previste dal contratto.

Ancora, la Corte rileva che il teste è un dipendente dell'impresa appellante e quindi la sua deposizione deve essere, necessariamente, valutata con la dovuta cautela.

Inoltre, si deve tener presente, a mente degli insegnamenti della Suprema Corte, che l'appaltatore, deve assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, ed è tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal

committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. In mancanza, l'appaltatore risponde, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente e né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori (tra altre, Cass., II, 22/06/2021, n.17819).

In conclusione, corretta appare la pronuncia del primo giudice laddove, a pagina 4 dell'impugnata sentenza, ha ritenuto ricorrere la responsabilità, concorrente e solidale, dell'impresa e del direttore dei lavori in ordine, in particolare, per quest'ultimo, alle carenze progettuali ed alla insufficiente vigilanza sui lavori, riscontrata dai due CC.TT.UU.; questa seconda di particolare rilevanza attesa la presenza sul cantiere del marito della committente (tra altre, Cass, II, 03/09/2020 n.18289; II, 06/12/2017, n.29218; 21 maggio 2012 n. 8016), circostanza che doveva imporre la massima cura e cautela sia da parte del tecnico responsabile che dell'impresa.

Errata è invece, a mente della Corte, la pronuncia del primo giudice laddove, pur avendo correttamente individuato la responsabilità solidale dell'Impresa e del progettista/direttore dei lavori in ordine ai vizi, quantificati in CTU in euro 16.050,00, ha imputato il credito vantato da [REDACTED] solo a debito dell'Impresa e non anche del [REDACTED] in ragione della circostanza che l'appellante principale vantava un credito nei confronti della committente.

Questa ultima circostanza non è rilevante, in quanto la responsabilità, anche del D.L., rimane ferma ed il medesimo deve rispondere, in solido, con l'Impresa.

Tuttavia, il credito della [REDACTED] è, nel suo complesso, correttamente estinto per compensazione dal primo giudice, ai sensi dell'articolo 1302 c.c., sussistendo appunto la responsabilità, concorrente e solidale, dell'impresa e del progettista e direttore dei lavori.

Da tanto discende, coerentemente alla domanda sul punto avanzata dall'Impresa [REDACTED] [REDACTED] sin dal primo grado (cfr. p. 18, punto 4, della comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo) che il direttore dei lavori, arch. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] deve rifondere alla detta Impresa la metà (euro 8.025,00) dell'importo complessivamente dovuto (euro 16.050,00) per i vizi dell'opera, oltre gli interessi nella misura di legge dalla data di notifica della chiamata in causa. Ciò, sulla base di quanto prevede l'articolo 2055, comma II e l'art. 1299 c.c. (tra altre, ancora Cass., II, 03/09/2020, n.18289 nonché 14/10/2004, n.20294 e 4.12.1991 n. 13039).

Più avanti, la Corte esaminerà la domanda relativa alla chiamata in garanzia della Società [REDACTED] Assicurazioni avanzata dall'arch. [REDACTED] non esaminata in prime cure e dal medesimo riproposta alle pagine 5 e 6 della comparsa di risposta sub "Appello incidentale tardivo condizionato".

Proseguendo per il momento nell'esame dell'appello principale, corre obbligo prendere in considerazione la censura relativa all'ammontare del credito, ivi compreso il calcolo degli interessi moratori, cui corrisponde, specularmente, la difesa della committente [REDACTED] odierna appellata.

Al riguardo, la Corte rileva che il primo giudice ha, in realtà, disposto il pagamento degli interessi moratori previsti dal D.Lgs 231/2002.

In questa sede si deve però rettificare l'ammontare dei rispettivi crediti, effettuare la differenza per compensazione e, quindi, la giusta debenza degli oneri accessori, come di seguito si espone. Occorre operare la differenza tra la sorte capitale del credito dell'impresa, pari ad euro 24.285,11 e la sorte capitale del condebito, dell'impresa e del direttore dei lavori, pari ad euro 16.050,00; differenza pari ad euro 8.235,11 (Cass., II, 27/02/2019 n.5734; 17/04/2012 n. 6009 e 22/06/2004 n. 11594).

Solo su questa differenza sono dovuti all'impresa gli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002, con decorrenza dal 25.2.2012 (deposito ricorso per decreto ingiuntivo), e nessun onere accessorio è dovuto a carico dell'impresa [REDACTED] ed a favore di [REDACTED] in quanto la compensazione ha estinto, seppur parzialmente, le reciproche poste debitorie, sorte nello stesso tempo (al termine dei lavori), ed è residuo solo un credito a favore dell'Impresa [REDACTED]

Sull'appello incidentale tardivo condizionato

La Corte esamina adesso il motivo di appello incidentale condizionato tardivo avanzato dall'arch. [REDACTED] con il quale si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove non ha preso in considerazione la chiamata in garanzia proposta nei confronti della Società [REDACTED]

In conseguenza di ciò, [REDACTED] chiede di essere tenuto indenne da quanto dovrà eventualmente pagare all'Impresa [REDACTED] a titolo di corresponsabilità solidale.

In particolare, la compagnia assicuratrice, in virtù della polizza sottoscritta, sarebbe tenuta a manlevarlo in ordine alla responsabilità per i vizi lamentati da [REDACTED] ed a pagare a quest'ultima euro 16.050,00 o altra somma ritenuta dovuta,

corrispondente ai vizi, oltre interessi legali, avendo egli stipulato una polizza per la copertura della responsabilità professionale.

Il motivo è infondato.

Osserva la Corte che [REDACTED] ha prodotto solo due documenti relativi alla polizza invocata, precisamente la ricevuta di pagamento del premio, del 13.1.2013, e l'appendice di regolazione del premio, che contiene l'indicazione "Periodo al quale si riferisce la regolazione: dal 31.12.2011 al 31.12.2012".

I fatti oggetto di causa, osserva la Corte, risalgono agli anni compresi tra il 2006 ed il 2008.

Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che in tema di assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro (Cass., III, 02/04/2021, n.9205; I, 14/06/2018, n.15630; III, 21/12/2017 n.30656; 8/1/1987, n. 17; 4/3/1978, n. 1081).

E ancora, sempre secondo la Cassazione, rimane a carico dell'attore l'onere di provare che il rischio avveratosi rientri nei "rischi inclusi" ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa (III, 23/01/2018 n.1558; 17/5/1997, n. 4426).

Nel caso che ci occupa, l'indicazione del solo periodo di regolazione del premio non consente di risalire né all'esistenza né alla tipologia di un'eventuale clausola inserita nel contratto, cioè quella c.d. "claims made".

La Suprema Corte individua sul punto due tipologie, quella cosiddetta pura, nella quale, ai fini della copertura, rileva solo la denuncia del sinistro, a prescindere dalla data di commissione del fatto illecito, e quella c.d. “impura o mista”, la quale richiede che sia la data della denuncia che quella di commissione del sinistro intervengano nel periodo di efficacia del contratto (Cass, 23.4.2020 n. 8117)

L'appellante incidentale non ha prodotto la tipologia di polizza sottoscritta e le relative clausole, di norma contenute nelle condizioni, generali e particolari o in documenti analoghi, mentre la sola data di regolazione, contenuta in appendice alla quietanza di polizza, nulla specifica, fatto salvo l'intervallo temporale sopra riportato (31.12.2011/31.12.2012).

Ciò, a fronte della circostanza che l'articolo 1917 c.c, comma 1, prevede espressamente che il fatto generatore del danno deve accadere durante il tempo dell'assicurazione, mentre nel caso che ci occupa la ricorrenza dei vizi risale, come dianzi cennato, al periodo 2006/2008.

Infatti, le clausole “claims made” derogano alla disciplina codicistica predetta e consentono, in ipotesi, la copertura di polizza anche con riferimento al solo tempo della richiesta risarcitoria. ██████████, però, non ha provato, come più sopra argomentato, né l'esistenza né la tipologia di detta deroga.

Tenuto conto di ciò, il motivo di appello incidentale condizionato deve essere rigettato.

Ogni altra questione rimane assorbita.

Rimane da regolare il regime delle spese di lite dei due gradi di giudizio, per i quali occorre tener conto dei principi di soccombenza e globalità, della natura dell'attività svolta, degli importi domandati nonché del decisum.

Tra [REDACTED] e l'impresa [REDACTED] Rag. [REDACTED] pare equo alla Corte compensare le spese di lite nella misura dei quattro quinti e porre il rimanente quinto a favore dell'impresa [REDACTED] ed a carico di [REDACTED]

Tra l'Impresa [REDACTED] e [REDACTED] le spese di lite dei due gradi sono compensate nella misura della metà e, per la rimanente metà, sono poste a favore dell'Impresa [REDACTED] ed a carico di [REDACTED]

Tra [REDACTED] e la Società [REDACTED] Assicurazioni le spese di lite, per il solo presente grado di giudizio, sono poste per intero a carico del primo ed a favore della seconda.

I compensi difensivi si determinano ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e s.m.i., poiché l'attività difensiva si è esaurita nella sua vigenza, valore tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, importi medi, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e del valore della controversia risultante dagli atti processuali.

Tanto premesso, tra l'Impresa [REDACTED] e [REDACTED] le spese si liquidano, nella misura di cui sopra, per il primo grado in complessivi euro 967,00, di cui euro 175,00 per la fase di studio, euro 148,00 per quella introduttiva, euro 320,00 per la fase istruttoria ed euro 324,00 per quella decisionale, e, per il secondo grado, in complessivi euro 755,40, di cui euro 216,00 per la fase di studio, euro 175,40 per quella introduttiva ed euro 364,00 per la fase decisionale oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge per entrambi i gradi.

Le spese dei due gradi di lite tra l'Impresa [REDACTED] e [REDACTED] si liquidano, sempre nella misura sopra indicata, per il primo grado in complessivi euro 2.767,50, di cui euro 350,00 per esborsi, euro 437,50 per la fase di studio, euro 370,00 per quella introduttiva, euro 800,00 per la fase istruttoria ed euro 810,00 per quella decisionale, e, per il secondo grado, in complessivi euro 1.888,50, di cui euro 540,00 per la fase di studio, euro 438,50 per quella introduttiva ed euro 910,00 per la fase decisionale oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge per entrambi i gradi.

Le spese di questo grado di giudizio tra [REDACTED] e la Società [REDACTED] [REDACTED] si liquidano, nella misura più sopra indicata, in complessivi euro 2.867,00 di cui euro 1.080,00 per la fase di studio, euro 877,00 per quella introduttiva ed euro 910,00 (deposito di sola comparsa conclusionale) per quella decisionale, oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge per entrambi i gradi.

Spese di ATP e di CTU a carico, in solido, di [REDACTED] Impresa [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] nella misura di un terzo per ciascuna parte.

Atteso il rigetto dell'appello incidentale condizionato, sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico di [REDACTED], dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, aggiunto dall'art. 1, c. 17, della L. 24.12.2012 n. 228, relativo al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.48/2020 R.G. sull'appello principale proposto dall'Impresa [REDACTED] e su quello incidentale tardivo condizionato proposto da [REDACTED] avverso la

sentenza del Tribunale di Catania, n. 2665/2019, pubblicata il 22.6.2019, così dispone:

- 1) in parziale accoglimento dell'appello principale, accerta e dichiara l'esistenza del credito, a favore di [REDACTED] ed a carico, in solido, dell'Impresa [REDACTED] F [REDACTED] e di [REDACTED] pari a complessivi euro 16.050,00, estinto nell'intero per compensazione;
- 2) condanna [REDACTED] a pagare all'Impresa [REDACTED] euro 8.235,11 oltre gli interessi di mora nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002 con decorrenza dal 25.2.2012 al soddisfo;
- 3) condanna [REDACTED] a rifondere all'Impresa [REDACTED] [REDACTED] euro 8.025,00, oltre gli interessi legali con decorrenza dalla chiamata in causa del primo fino al soddisfo;
- 4) rigetta l'appello incidentale condizionato tardivo proposto da [REDACTED] [REDACTED];
- 5) compensa nella misura di quattro quinti le spese di lite dei due gradi di giudizio tra [REDACTED] e l'Impresa [REDACTED] e condanna la prima a pagare in favore della seconda il rimanente quinto, come sopra complessivamente quantificato in euro 967,00 per il primo grado ed euro 755,40 per il secondo grado, oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge;
- 6) compensa nella misura della metà le spese di lite dei due gradi di giudizio tra l'Impresa [REDACTED] e [REDACTED] e condanna il secondo a pagare alla prima la rimanente metà, sopra quantificata in complessivi euro 2.767,50 per il primo grado di giudizio e complessivi euro 1.888,50 per il secondo grado, oltre il rimborso per spese generali, CPA ed IVa come per legge;

7) condanna [REDACTED] a pagare alla Società [REDACTED] le spese di lite di questo grado di giudizio, liquidate come sopra in complessivi euro 2.867,00;

8) le spese di ATP e di CTU si pongono a carico, in solido, di Strano Rosa, Impresa [REDACTED] e [REDACTED], nella misura di un terzo per ciascuna parte.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di [REDACTED] di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Catania, il 15 settembre 2022, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.

Il giudice ausiliario estensore
Dott. Sergio Florio

Il Presidente
Dott. Roberto Centaro